

# La prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale

T.A.R. - T.A.R. Molise - Campobasso - Sentenza 28 novembre 2014 , n. 655

N. 655/2014 Reg. Prov. Coll.  
N. 117 Reg. Ric.  
ANNO 2013

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente  
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2013, proposto da:

M. P. ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Giovanni, con domicilio eletto presso Michele Fiorella in Campobasso, Via Gorizia, 1;

contro

Ministero della Giustizia in Pers. del Ministro in Carica, Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro in Carica, Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in Pers. del Ministro in Carica, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Isernia in Pers. del Ministro in Carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del lavoro straordinario svolto durante il quinquennio 2007-2012, o, in alternativa, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, alla corresponsione dell'indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall'art. 10 comma 3 del C.C.N.L di categoria, recepito con D.P.R. 11.09.07 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in Pers. del Ministro in Carica e di Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro in Carica e di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in Pers. del Ministro in Carica e di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Isernia in Pers. del Ministro in Carica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria quali appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno dedotto che:

- il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a beneficiare di un giorno di riposo settimanale, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15.12.1990, n. 395 e dell'art. 10 del D.P.R. 11.9.2007, n. 170, i quali definiscono la durata dell'orario di lavoro settimanale; -

- nel corso degli anni 2007-2012, nell'espletamento di compiti d'istituto, avrebbero effettuato lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, per effetto di riposi settimanali non programmati per esigenze di servizio;

- in particolare, essi hanno prestato attività di lavoro straordinario, essendo abitualmente assegnati al servizio anche nelle giornate destinate e/o da destinare al riposo settimanale (non coincidente obbligatoriamente con la festività), in tal modo eccedendo le trentasei ore settimanali; - che, in ogni caso, ai ricorrenti non è stato calcolato e retribuito il lavoro straordinario prestatato per effetto della revoca o della mancata previsione del riposo settimanale, neanche quando queste ore rientravano nel monte ore disponibile.

Tanto premesso, con il presente ricorso gli istanti hanno chiesto che venga dichiarato il loro diritto alla quantificazione ed alla corrispondente remunerazione del compenso spettante a ciascuno di essi per ogni periodo di servizio svolto a partire dall'anno 2007 per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo (siano esse revocate o non programmate).

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.

2- Ad avviso dei ricorrenti il dipendente chiamato a prestare servizio, per qualsiasi ragione, anche nel giorno destinato al riposo settimanale e/o infrasettimanale, avrebbe diritto non soltanto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un'indennità di € 8,00 per il disagio ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. n. 395/1990 e dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, ma anche alla corresponsione del lavoro straordinario sul solo presupposto che siano state superate le 36 ore settimanali di lavoro.

In quest'ottica - secondo la quale gli istituti del riposo settimanale e dello straordinario si sommerebbero in aggiunta al riposo settimanale - il criterio per valutare se vi sia stata prestazione lavorativa "straordinaria" consisterebbe nella vista eccedenza oraria settimana per settimana.

3 - Il Collegio, melius re perpensa ritiene che la domanda non sia fondata.

Sul punto, l'indirizzo già espresso dalla maggior parte dei Tribunali amministrativi (cfr. per tutte T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, n. 468/2014 e n. 171/2013; Sez. III, nn. 7168 e 7173 del 2010; sia pure con il contrario avviso di C.d.S., nn. 6678 e 6156 del 2012) ha trovato recentemente conferma da parte del Legislatore con una norma di interpretazione autentica.

Osserva, al riguardo, il Collegio che l'istituto del riposo compensativo attiene al trattamento non economico del lavoro straordinario, costituendo un'espressa alternativa alla monetizzazione della prestazione svolta, come risulta dalle distinte previsioni dedicate, da un lato, al lavoro eccedente l'orario di lavoro e, dall'altro, al servizio prestatato nel giorno destinato al riposo settimanale o in quello festivo infrasettimanale, per sopravvenute inderogabili esigenze.

Deve ribadirsi, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale secondo cui il lavoro straordinario prestatato in eccedenza al "monte ore" non può dare titolo al relativo corrispettivo aggiuntivo qualora la disciplina del rapporto preveda la fruizione di un corrispettivo riposo compensativo (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 279/2007; n. 2266/2007; Sez. IV, n. 2170/2008; ord. n. 1922/2010).

Il diritto al riposo compensativo, in sostanza, impedisce a monte che lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi possa comportare un'eccedenza rispetto al limite orario e, quindi, che possa porsi in concreto il problema della corresponsione di retribuzione per ore di lavoro straordinario in relazione alle predette prestazioni lavorative domenicali e festive.

Infatti, i giorni di riposo compensativo corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono, che sarebbero di lavoro ordinario, diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti.

Resta fermo che, trattandosi di un vero e proprio diritto posto a tutela della integrità psico-fisica del lavoratore e della dignità della persona, il diritto al riposo compensativo non si prescrive né può essere sottoposto a decadenza per effetto di una mera disciplina interna dell'Amministrazione di carattere secondario

4- Come si è anticipato l'impostazione seguita dalla giurisprudenza prevalente, peraltro contraddetta dal Consiglio di Stato, è stata recentemente confermata dalla L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale, all'art. 1, comma 476, ha stabilito: "L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

Al riguardo i ricorrenti, con memoria non notificata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo richiamata, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, 36, 102 e 117, comma 1 (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), Cost..

Il Collegio, tuttavia, ritiene prive di pregio le argomentazioni prospettate sul punto, e ciò per due ordini di ragioni.

4a-In primo luogo, se è pur vero che la disposizione de qua è intervenuta in chiave interpretativa autentica su una norma che recepisce accordi sindacali e provvedimenti di concertazione, non può ritenersi previsto, in materia, un procedimento legislativo rinforzato, in relazione al quale possa ravvisarsi una violazione rilevante in termini di contrasto con le disposizioni costituzionali.

4b-In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la norma in questione ha dato luogo in passato ad un contrasto interpretativo, sicché deve darsi atto che il legislatore è intervenuto, ragionevolmente, proprio al fine di eliminare in via definitiva le incertezze evidenziate dal recente dibattito giurisprudenziale.

Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

5- Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attese le oscillazioni giurisprudenziali sulla specifica questione e il recente intervento sul punto del legislatore.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato - Presidente, Estensore

Luca Monteferrante - Consigliere

Domenico De Falco - Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Onorato

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2014  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)